

COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

REP. N. _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI PER IL GIOCO E LO SPORT – FRAZIONE

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____ del mese di giugno.

= _____ GIUGNO 2025=

In Montefalco, nella Sede Comunale.

Con la presente scrittura privata a valere nei modi e nelle forme di legge tra i **Signori**:

1) Dott.ssa SONIA MINNI, nata a Spoleto (PG) il 28 novembre 1970 CF: MNNSNO70S68I921G, la quale interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Montefalco P.Iva 00450630546 CF 82001610540, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria;

2) _____, nato a _____ il _____, residente in Montefalco, _____, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto dell'Associazione _____, con sede in Montefalco, Località _____, di seguito denominata "Associazione";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

PREMESSO

- Che con avviso pubblico pubblicato in data _____ 2025 il Comune di Montefalco ha avviato il procedimento per l'individuazione dei concessionari delle aree comunali da adibire a spazi socio ricreativi culturali e sportivi siti in _____

- Che l'Associazione _____ è risultata aggiudicataria della

concessione sull'immobile sito in località _____

- Che l'atto di assegnazione è stato approvato con determinazione n. _____ del _____

- Che con lo stesso atto è stato altresì approvato lo schema della presente Convenzione, disciplinante i rapporti e le condizioni tra il Comune di Montefalco e l'Associazione _____ ;

TUTTO CIO' PREMESSO

da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) - Oggetto

Il Comune di Montefalco, a mezzo del costituito suo legale rappresentante, affida in concessione a titolo gratuito alla Associazione _____, con sede in Montefalco, località _____ che, a mezzo del suo rappresentante accetta, la gestione e la manutenzione di un'area di proprietà comunale sita in _____, distinta in catasto al foglio _____, come da planimetria allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ART. 2) – Obblighi del concessionario

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare il bene per le finalità che ne hanno determinato l'aggiudicazione, costituendo causa di risoluzione espressa del contratto l'eventuale uso difforme anche in modo parziale.

Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi:

a) manutenzione ordinaria (tutela igienica, pulizia, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni e semina, sfalcio periodico dei prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, potatura delle alberature e degli arbusti, innaffiatura...) e straordinaria dell'area e delle attrezzature che vi insistono, garantendo tutto quanto necessario per

conservare in buono stato il verde, gli elementi di arredo, le recinzioni e la funzionalità

di tutte le attrezzature e gli impianti previsti;

b) spese inerenti alla manutenzione ordinaria dell'immobile come definite dall'art. 31

della L. 5 agosto 1978 n. 457;

c) volturare tutte le utenze (acqua, energia elettrica, gas e TARI) entro 30 giorni dalla

data di consegna dell'immobile;

d) pagamento di tutte le utenze e delle spese di gestione (TARI...);

e) controllo di atti di vandalismo, danneggiamenti, deturpamenti e di abbandono

di rifiuti ingombranti; alla sorveglianza e custodia dell'area degli impianti

oggetto del presente contratto, e a segnalare all'Ufficio di Polizia Municipale

eventuali comportamenti impropri, che possono danneggiare gli spazi verdi e/o le

strutture;

f) stipulazione di idonea polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli

obblighi derivanti dal presente contratto da parte del concessionario. Sulla somma

assicurata il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali per fatto imputabile

ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori

danni subiti ed impregiudicata l'azione penale, qualora ne ricorrano i presupposti;

g) stipulazione di idonea polizza assicurativa RCT per responsabilità civile da parte di

terzi, con un massimale minimo pari ad € 5.000.000,00;

h) a non cedere la concessione a terzi;

i) garantire una utilizzazione del bene compatibile con le disposizioni delle normative

in vigore in tema di impianti e sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune

delle eventuali disfunzioni;

j) sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi di funzionari comunali e/o

incaricati dal Comune, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in

qualunque momento;

m) restituire l'immobile nella sua integrità, salvo il normale deterioramento;

n) consentire che, al termine della concessione, tutte le addizioni e/o migliorie apportate all'immobile concesso, autorizzate dal Comune, vengano acquisite alla proprietà comunale senza diritto di rimborso o a indennizzo di sorta.

ART. 3) – Utilizzo da parte di terzi

L'Associazione si obbliga a consentire l'uso pubblico delle aree verdi, degli impianti sportivi esistenti e delle strutture che verranno eventualmente realizzate, a quanti ne faranno richiesta, per questi ultimi previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di stabilire eventuali tariffe.

ART. 4) – Danni a terzi

Il Comune di Montefalco è in ogni caso esonerato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare dall'incuria o da inadeguata manutenzione e custodia delle aree verdi e delle strutture.

ART. 5) – Utilizzo da parte del Comune

Il Comune di Montefalco si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente gli spazi verdi, l'impianto ivi esistente e quello da realizzare, per manifestazioni sportive o culturali direttamente organizzate o patrocinate, o per esigenze di protezione civile, in date da comunicare all'Associazione. In tal caso l'Associazione garantisce la completa disponibilità degli spazi interessati dall'evento.

ART. 6) – Effettuazione lavori

L'Associazione, come sopra rappresentata, dichiara di conoscere che la destinazione urbanistica vigente dell'immobile oggetto del presente atto è zona

Restano a carico del Concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali permessi, concessioni e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per

l'uso richiesto. La concessione dell'immobile non costituisce pertanto impegno al rilascio automatico dei suddetti titoli da parte dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti Pubblici.

Eventuali lavori della struttura e/o opere di migliorie devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dal concedente.

L'effettuazione di lavori non autorizzati dall'Amministrazione concedente, produrrà ipso jure la risoluzione del contratto di concessione per fatto e colpa del Concessionario con facoltà per il Comune di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Alla scadenza del contratto tutte le addizioni e/o migliorie apportate all'immobile concesso, autorizzate dal Comune, vengono acquisite alla proprietà comunale senza diritto a rimborso o a indennizzo di sorta.

ART. 7) – Acquisizione opere da parte del concedente

Il Comune di Montefalco è in ogni caso esonerato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare dall'eventuale esecuzione delle opere di cui all'art. 6).

Le opere eventualmente realizzate sulla base della vigente convenzione saranno di esclusiva proprietà comunale e alla scadenza del rapporto contrattuale, l'Associazione si obbliga a restituire al Comune di Montefalco il terreno con tutte le opere ivi esistenti e con tutte quelle che vi saranno state eventualmente realizzate, ivi inclusi gli annessi e connessi accessioni ed accessori senza che alcun rimborso sia dovuto dal Comune.

ART. 8) – Durata, rinnovo, recesso

Gli immobili vengono concessi sino alla data del 31 dicembre 2034.

È vietato il tacito rinnovo, mentre è consentito il rinnovo per espressa volontà delle

parti da manifestarsi entro tre mesi dalla scadenza.

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 sexies della legge 241/90 e s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima della naturale scadenza contrattuale per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere pubblico, previa comunicazione da inviarsi al Concessionario con un preavviso non inferiore a mesi 6 (sei). In tal caso non sarà riconosciuta alcuna indennità al Concessionario.

ART. 9) – Risoluzione del contratto

L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 2) e 6) determina la risoluzione contrattuale. Ricorrendo l'inadempimento il Comune, valutate le circostanze, assegnerà 30 (trenta) giorni al Concessionario per adempiere, decorsi infruttuosamente i quali la concessione in comodato dell'immobile si intenderà ipso iure risolta. In tutti i casi di cessazione del rapporto il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

ART. 10) – Norme di chiusura

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme vigenti in materia, al Codice Civile e al Regolamento comunale di utilizzo e gestione dei beni immobili di proprietà comunale vigente.

Le spese connesse e conseguenti alla stipula del presente contratto sono interamente a carico dell'Associazione.

L'Amministrazione Comunale provvederà al trattamento dei dati personali forniti ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per le finalità di legge connesse al presente procedimento.

Per qualunque controversia derivante dal presente contratto il foro competente è quello

di Spoleto.

Montefalco, _____ 2025

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Associazione -

Per il Comune - Il Responsabile dell'Area Finanziaria